Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSIO SOTTO (BG)
Via Venticinque Aprile, 9 - 24046 Osio Sotto - Tel.035/88.12.46
e-mail: bgic861008@istruzione.it – bgic861008@pec.istruzione.it
Codice fiscale n. 95119430163

PROTOCOLLO ACCESSO TERAPISTI/PROFESSIONISTI SANITARI ESTERNI

VISTO che l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità costituisce obbligo costituzionale e dovere istituzionale dello Stato e che le attività connesse all'attuazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) richiedono spesso il concorso di professionalità esterne;

VISTO il ***D.Lgs. 66/2017*** e successive modificazioni, le disposizioni della ***L. 104/1992*** e la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (***L. 18/2009***), che impongono la piena attuazione del diritto allo studio e la tutela della persona con disabilità;

RICHIAMATO il ***D.Lgs. 20/2024*** che ha istituito l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (entrata in vigore il 1° gennaio 2025) e la raccomandazione della stessa Autorità (relativa all'accesso alla classe da parte di professionisti sanitari), secondo la quale l'ingresso in classe di professionisti sanitari incaricati dal SSN/SSR deve essere autorizzato dal Dirigente Scolastico e non subordinato al consenso dei genitori della classe;

RICHIAMATE *le note della Regione Lombardia relative al percorso di inclusione scolastica per la disabilità sensoriale* (in particolare *la nota del 16 giugno 2025, recante l'attuazione delle Linee guida approvate con DGR n. XII/4174 del 7 aprile 2025*, come modificate dalla *DGR n. XII/5041 del 29 settembre 2025*) e la successiva *nota regionale di chiarimento sull'accesso dei professionisti*, nelle quali sono definite le modalità di accreditamento degli enti erogatori, il ruolo degli assistenti alla comunicazione, dei tiflologi/tifloinformatici e degli enti coinvolti nei PI (Piani Individuali), nonché l'obbligo di comunicazione degli operatori autorizzati verso le scuole;

CONSIDERATO che l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità richiede una stretta rete di collaborazione e di raccordo tra istituzione scolastica, operatori sanitari, sociali ed educativi, nonché con le famiglie, al fine di garantire una concreta ed efficace attuazione dei percorsi educativi, riabilitativi e di integrazione sociale;

CONSIDERATO che il presente regolamento intende definire criteri uniformi e procedure condivise per l'accesso e la presenza di professionisti esterni a supporto dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità nei diversi ordini di scuola dell'Istituto Comprensivo, assicurando coerenza con il Piano per l'Inclusione e con il Piano Educativo Individualizzato (PEI);

CONSIDERATO che tali interventi devono svolgersi nel rispetto dei diritti degli alunni con disabilità, della comunità scolastica e della normativa vigente in materia di sicurezza, riservatezza e protezione dei dati personali;

Tutto ciò premesso, si dispone quanto segue:

Art. 1 – Finalità

Le disposizioni di cui al presente atto sono finalizzate ad assicurare che le attività svolte da professionisti esterni, indispensabili ai percorsi di inclusione e agli interventi terapeutici e

riabilitativi degli alunni con disabilità, possano svolgersi in ambito scolastico senza ostacoli o limitazioni tali da ledere i diritti degli stessi.

Nel contempo, esse tutelano la comunità scolastica nel suo insieme e garantiscono il rispetto della riservatezza e della dignità di tutti i minori coinvolti.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il Regolamento si applica a tutte le sedi e sezioni dell'Istituto (Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado), per tutti gli alunni che, a vario titolo, sono destinatari di interventi esterni.

2. Si applica alle seguenti categorie di specialisti esterni
   a) professionisti inviati dal Servizio Sanitario Nazionale o Regionale (ASL/ATS/UONPIA/Neuropsichiatria Infantile e analoghi servizi);
   b) professionisti appartenenti a Enti erogatori accreditati indicati dalle ATS (assistenti alla comunicazione, tiflologi, tifloinformatici, pedagogisti ecc.);
   c) professionisti privati incaricati direttamente dalla famiglia (liberi professionisti, centri privati, studi professionali).

Art. 3 – Definizioni operative

1. Operatore pubblico: professionista che opera per conto di ASL/ATS/servizi pubblici sanitari o che è dipendente di enti/strutture accreditate con mandato pubblico. I loro curricula e i nominativi risultano verificati e autorizzati dagli enti stessi (ATS/ASL).

2. Operatore ente accreditato: professionista inserito negli elenchi degli enti erogatori qualificati previsti dalla regionalizzazione dei servizi per la disabilità sensoriale e autorizzato nel PI.

3. Operatore privato: professionista non inviato da enti pubblici né inserito negli elenchi ATS, scelto privatamente dalla famiglia.

Art. 4 – Principi generali

1. L'accesso degli specialisti esterni è volto esclusivamente alla promozione dell'inclusione scolastica e all'attuazione delle prescrizioni contenute nel PEI o nel Piano Terapeutico autorizzato; non può costituire occasione di attività estranee alle finalità didattiche e terapeutiche.

2. In ciascun intervento deve essere garantita la contemporanea presenza del docente di riferimento (docente curricolare o di sostegno) o di altro personale scolastico indicato dal Dirigente.

3. Tutti gli operatori esterni devono attenersi al presente Regolamento, alle norme in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e alle norme di sicurezza (***D.Lgs. 81/2008***).

Art. 5 – Accesso e operatività dei professionisti esterni

1 – *Accesso*
L'ingresso degli operatori esterni (inviati dal Servizio Sanitario Nazionale, dall'ASL, appartenenti a enti erogatori accreditati o scelti privatamente dalla famiglia) è libero e non subordinato al

consenso dei genitori degli altri alunni della classe, in quanto diritto dell'alunno con disabilità alla piena inclusione scolastica.

2 – *Procedura Operativa*

a) La richiesta di accesso deve essere effettuata dal genitore mediante compilazione dell'*Allegato 1*, da presentare alla Segreteria Didattica almeno 5 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'intervento.

b) Gli operatori esterni autorizzati all'accesso sono tenuti a presentare l'*Allegato 2* – "*Dichiarazione e impegno a cura del terapista/professionista sanitario esterno*", comprensivo di documento di identità e Progetto di intervento su carta intestata contenente:

- la motivazione dell'intervento (osservazione/trattamento);
- le finalità, gli obiettivi e le modalità operative;
- la durata del percorso, con indicazione della data di inizio e di conclusione;
- un calendario indicativo delle attività, concordato con i docenti di classe;
- sottoscrivere il Progetto di intervento, che dovrà essere controfirmato dai genitori dell'alunno ed entrerà a far parte integrante del Piano Educativo Individualizzato (PEI) dell'allievo per l'anno scolastico di riferimento.

3 – *Limiti e obblighi*

a) Durante lo svolgimento delle attività, il professionista:

- opera esclusivamente negli spazi e nei tempi concordati;
- agisce in presenza del docente o dei docenti individuati dalla scuola;
- è tenuto al rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e riservatezza (Regolamento UE 2016/679 – GDPR);
- si astiene da qualsiasi forma di registrazione audio, video o fotografica, salvo specifica autorizzazione formale rilasciata nei termini di legge.

b) L'Istituto, nel rispetto dei diritti dei professionisti autorizzati all'accesso:

- non può richiedere certificazioni personali ulteriori rispetto a quelle previste dalla procedura adottata, ferma restando la responsabilità professionale del soggetto autorizzato.

Art. 6 – Comunicazioni, registri e conservazione documentale

1. Tutte le comunicazioni scritte per accessi, le autorizzazioni rilasciate e la modulistica prodotta sono archiviate presso la Segreteria e conservate secondo le procedure amministrative dell'Istituto e i termini di legge.

2. La Segreteria tiene il Registro degli accessi (cartaceo o digitale) in cui ogni operatore esterno annota: data, orario ingresso/uscita, nominativo, ente di appartenenza, attività prevista.

3. Le comunicazioni inoltrate dalla famiglia del minore rimangono agli atti quale prova della richiesta e della data prevista.

Art. 7 – Tutela della privacy e trattamento dei dati personali

1. Gli operatori esterni sono vincolati al rispetto del *Regolamento UE 679/2016* (GDPR) e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

2. È espressamente vietata ogni forma di registrazione audio/video e di diffusione di immagini o dati di altri alunni senza preventiva e specifica autorizzazione scritta.

3. Qualsiasi materiale o relazione che contenga dati sensibili dell'alunno destinatario deve essere trasmesso, conservato e trattato secondo le regole previste dal GDPR e dalle direttive dell'Istituto.

Art. 8 – Comportamento operativo, sicurezza e responsabilità

1. Ingresso e permanenza degli operatori esterni sono subordinati al rispetto delle norme di sicurezza (***D.Lgs. 81/2008***) e delle procedure interne dell'Istituto (registro accessi, piani di emergenza).
2. All'ingresso ogni operatore esibisce documento di riconoscimento e firma il registro accessi.
3. La sorveglianza e la responsabilità educativa restano in capo al personale docente durante lo svolgimento delle attività in aula.
4. In caso di comportamenti non conformi al presente Regolamento o alla normativa vigente, il Dirigente può sospendere immediatamente l'autorizzazione all'ingresso e richiedere all'ente di appartenenza le verifiche del caso.

Art. 9 – Gestione delle criticità e segnalazioni

1. Eventuali criticità, conflittualità o violazioni relative agli accessi e alle attività degli operatori esterni devono essere segnalate per iscritto al Dirigente che, se opportuno, coinvolgerà ATS/ASL, UONPIA o altri enti competenti per le verifiche e le determinazioni del caso.

2. In caso di sospensione dell'autorizzazione, il Dirigente informerà tempestivamente la famiglia dell'alunno e l'ente di appartenenza dell'operatore.

Art. 10 – Allegati e modulistica

1. Costituiscono parte integrante del presente Regolamento i seguenti allegati, predisposti dall'Istituto e utilizzati ai fini dell'attuazione delle procedure disciplinate, secondo la sequenza procedurale di seguito indicata:

- **Allegato 1** - Richiesta dei genitori per l'ingresso di uno specialista/terapista esterno per attività di osservazione legate ad un componente della classe.
- **Allegato 2** - Dichiarazione e impegno a cura del terapista/professionista sanitario esterno, da presentare al Dirigente scolastico.
- **Allegato 3** – Informativa rivolta ai genitori degli alunni della classe, relativa all'accesso di terapisti e specialisti per l'attuazione di piani terapeutici individualizzati, in conformità con la Raccomandazione del Garante Nazionale della Disabilità.
- **Allegato 4** - Comunicazione di ingresso del terapista/professionista sanitario esterno a cura del docente o dei docenti di classe presenti durante l'intervento, indirizzata al Dirigente scolastico, al Coordinatore di classe e ai Docenti del Consiglio di classe.

2. La modulistica di cui al comma 1 è resa disponibile dall'Istituto tramite il registro elettronico.

Art. 11 – Formazione e informazione del personale

1. L'Istituto promuove attività di informazione e formazione del personale docente e ATA circa le procedure del presente Regolamento, le disposizioni in materia di *privacy* e le modalità di collaborazione con gli enti sanitari e gli operatori esterni.

Art. 12 – Validità, modifiche ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione da parte del Consiglio d'Istituto e viene pubblicato all'Albo dell'Istituto e sul sito *web*.
2. Eventuali modifiche sono deliberate dal Consiglio di Istituto su proposta del Dirigente o del Collegio dei Docenti.

Il Collegio Docenti in data 09/01/2026 approva all'unanimità con Delibera n. 35

Il Consiglio d'Istituto in data 21/01/2026 approva all'unanimità con Delibera n. 300